



ISTITUTO COMPRENSIVO "B.CROCE" PULA
VIA TIGELLIO, 1 - 09010 PULA (CA)
PEC:caic845006@pec.istruzione.E-MAIL:caic845006@istruzione.it
C.F.: 92104970923 - Tel. 0709209116 – Fax 070 9249457
SITO WEB:www.comprendivopula.it

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

Il personale docente, il personale ATA e il Dirigente Scolastico, ciascuno per le proprie competenze, hanno il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati all'Istituzione scolastica. Tale obbligo, che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi, si estende dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali della scuola a quello della loro uscita, ivi compresa la ricreazione, le uscite scolastiche o le attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza. Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA, come evidenziato dal CCNL – comparto scuola – tabella A, per il profilo professionale di area A, che assegna rilevanti mansioni di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresi i tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche. Al dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sulle attività degli operatori scolastici e di custodia, al fine di garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. durante i cambi di turno tra docenti delle classi
4. nel corso dell'intervallo/ricreazione
5. durante il tragitto aula- uscita dall'edificio al termine delle lezioni
6. nel periodo di mensa e dopo-mensa
7. in riguardo ai minori bisognosi di soccorso
8. nel corso di visite e viaggi di istruzione
9. vigilanza in caso di sciopero
10. vigilanza in caso di infortunio
11. norme finali

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi, accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico e assistendoli all'uscita della scuola.

A tal proposito, dispone l'art. 29 c. 5, CCNL 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievo e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" (...). Le persone indicate ai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999 ha confermato la sussistenza di responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato dalla stessa aula).

La Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994 n. 1623, ha ritenuto, inoltre che l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi derivanti dal rapporto di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche il responsabile della vigilanza degli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per non futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni fino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come esposto sul Profilo Professionale. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi, e per attivarsi in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti, soccorso ad alunni) sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi se non per casi urgenti. Gli alunni hanno il dovere di facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole comportamentali fissate nel Regolamento di disciplina.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza del personale il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo le entrate. Gli altri collaboratori sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio turno.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

A questo proposito, si ricorda ai docenti, coinvolti nel cambio turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi per evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività, avvalendosi anche della vigilanza del docente di sostegno, se presente in classe. Inoltre, coloro che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula in cui terranno la lezione, qualche minuto prima del suono della campana. Gli alunni devono rimanere composti e seduti all'interno dell'aula. I collaboratori scolastici all'inizio delle lezioni devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone nel contempo avviso all'Ufficio di Segreteria e ai Docenti collaboratori.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO- RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2^aora), permanendo in classe per poter vigilare sugli alunni, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Qualora sia consentito effettuare la ricreazione in giardino, gli alunni possono uscire dall'aula e recarsi all'esterno dell'edificio in maniera ordinata e sorvegliati scrupolosamente dagli insegnanti della classe. Nessun alunno può trattenersi in aula o rientrare da solo, mentre la classe si trova in giardino. I collaboratori, durante l'intervallo, sorveglieranno, oltre il corridoio e l'atrio di competenza, anche i bagni. Nei cortili, giardini, spazi esterni della scuola la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici

- SCUOLA DELL'INFANZIA : considerati i tempi lunghi delle attività ludiche e ricreative la vigilanza e sorveglianza è affidata ai docenti della sezione e contestualmente al personale collaboratore, in particolar modo nei servizi igienici

- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: gli insegnanti sorveglieranno gli alunni della propria classe assicurando la presenza di almeno un insegnante per classe. Il personale collaboratore concorre nella vigilanza all'interno e all'esterno dell'edificio, prestando particolare attenzione alla zona dei servizi igienici.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio, posizionandosi in posizione tale da avere la miglior visuale dell'intera scolare. I genitori attenderanno gli alunni all'uscita, in modo da non ostruire i passaggi e favorire un esodo ordinato; nei giorni di pioggia, per maggiore sicurezza, è fatto divieto ai genitori di entrare nei locali scolastici con ombrelli bagnati.

- SCUOLA DELL'INFANZIA All'uscita gli alunni che usufruiscono del trasporto verranno prelevati dall'operatore dello scuolabus che avrà cura di entrare nell'edificio; gli alunni che sono prelevati dai genitori verranno consegnati dai docenti ai genitori stessi o ad un loro delegato maggiorenne (previa delega depositata presso la scuola). In caso di assenza del genitore o altra persona delegata, il docente dopo 10/15 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati e non sono rintracciabili, telefonerà in direzione che provvederà ad avvisare i servizi di competenza. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai Servizi Sociali e alle autorità tutoriali.

- SCUOLA PRIMARIA All'uscita gli alunni che si servono del trasporto usciranno dalle aule al suono della campanella, e verranno prelevati dal personale dello scuolabus nell'atrio della scuola. Gli alunni che sono prelevati dai genitori usciranno dalla scuola e saranno accompagnati al portone dagli insegnanti che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato maggiorenne in possesso di delega firmata e depositata presso la scuola. In caso di assenza del genitore l'insegnante dopo 10/15 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati e non sono reperibili, telefonerà in Presidenza, che provvederà ad avvisare i Servizi di competenza. In caso di ritardo ripetuto il Dirigente Scolastico si rivolgerà ai Servizi Sociali e alle autorità tutoriali.

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO –

PLESSO DI PULA. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus alle ore 13.28, accompagnati dai collaboratori scolastici raggiungeranno il piano terra nel punto di raccolta USCITA 2 e da lì, alle ore 13.30, verranno accompagnati dal collaboratore scolastico fino al cancello laterale sito in Via Tigellio snc, dove stazioneranno gli autisti del servizio scuolabus. Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus usciranno dalle aule al suono della campanella e saranno accompagnati e vigilati dagli insegnanti in collaborazione con i collaboratori scolastici fino al portone.

PLESSO DI DOMUS DE MARIA. Gli alunni usciranno dalle aule al suono della campanella e saranno accompagnati e vigilati dagli insegnanti in collaborazione con i collaboratori scolastici fino al portone e all'uscita secondaria per coloro che fruiscono del servizio scuolabus.

Gli alunni della scuola secondaria che non viaggiano con lo scuolabus e per i quali non è stata inoltrata formale richiesta di uscita autonoma, devono essere prelevati dai genitori o da persone appositamente delegate, sul portone della scuola.

6. VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA

La vigilanza degli alunni nella mensa e nel dopo-mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

7. VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO

La vigilanza ai minori bisognosi di soccorso e nella fattispecie di alunni con handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad auto regolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico, in caso di necessità, individuato quale destinatario di incarico specifico.

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

I viaggi di Istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi collegiali. Per le escursioni a piedi o nell'ambito del territorio con uso di bus, con itinerari idonei e non pericolosi, e per tutte le altre uscite, i docenti dovranno preventivamente acquisire autorizzazione per ogni uscita. Per l'organizzazione si fa riferimento a quanto indicato nel POFT, nel regolamento viaggi e nel Regolamento di Istituto. La vigilanza degli alunni dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnata nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni. Non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. In caso di partecipazione di uno o più alunni con H o di gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero dei docenti accompagnatori. Sarà richiesta la presenza dell'educatore scolastico, se tale figura è presente. E' necessario acquisire l' autorizzazione per la partecipazione, indicante nel dettaglio le caratteristiche dell'uscita (data, destinazione, orario di svolgimento, trasporto e attività previste), debitamente firmata da entrambi i genitori se esercenti la potestà. Il giorno del viaggio dovrà essere predisposto un elenco degli alunni partecipanti, distinto per classe e sezione. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni

9. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, la Scuola provvederà ad informare le famiglie con avviso scritto sul diario e affisso all'ingresso di ciascun plesso. I genitori sono tenuti, nel giorno indicato dall'avviso, ad accompagnare personalmente i propri figli a scuola e ad accertarsi del regolare svolgimento delle lezioni, in quanto non sono previste sostituzioni da parte del personale docente in servizio che non ha aderito allo sciopero. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno comunque il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando

tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori, senza interferire sulle norme vigenti relative al diritto di sciopero.

10. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente -- avvisando gli incaricati del primo soccorso,
- chiamare, se si ritiene necessario, il numero 118 e l'intervento specialistico esterno
- dare prima possibile comunicazione in Segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione. La Segreteria provvederà a comunicarlo all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- avvisare sempre e comunque la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
- Attenersi alle indicazioni impartite con la Circolare Interna n.16 del 08/09/2017.

11. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto. Esso potrà essere integrato con norme aggiuntive, proposte dal Collegio dei Docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti in data 22 Novembre 2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 Dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa JESSICA CAPPALÀ

Documento firmato digitalmente